



Data di pubblicazione: 31/01/2022

Nome allegato: ACCORDO QUADRO TERMICI .pdf

CIG: 85059102FC (1);

Nome procedura: *Si tratta di una procedura negoziata mediante invio di RDO per eseguire, in base a un Accordo di programma da stipulare con un unico operatore economico, una serie di interventi di manutenzione degli impianti termici e di condizionamento, oltre a lavori accessori, in un immobile di proprietà dell'INPS in Trieste via Lorenzo Ghiberti n. 4 in Friuli Venezia Giulia. Tali interventi di rifunzionalizzazione dell'immobile sono necessari per collocare in tale fabbricato la sede della Direzione provinciale INPS di Trieste.*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - Via Battisti 10/d - 34125 Trieste (TS)

CONTRATTO NORMATIVO

“Accordo quadro per lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti

termici e di condizionamento nello stabile da destinare a sede della D.P. INPS

di Trieste sito in via Lorenzo Ghiberti n. 4” CIG: 85059102FC - CUP:

F95E20000650005

Il presente contratto, stipulato il giorno 23 febbraio 2021, è sottoscritto tra:

a) **l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** - c.f. 80078750587 e partita IVA

02121151001 - con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, rappresentato dal

Dott. Paolo Sardi (c.f. SRDPLA58M13A182L) **Direttore p. t. della Direzione Re-**

gionale INPS per il Friuli Venezia Giulia, nato a Alessandria (AL) il 13/08/1958,

domiciliato per la carica in Trieste, Via Cesare Battisti 10/d, munito dei necessari po-

teri in forza della nomina di cui alla Determinazione n. 160 dell'11/12/2019 adottata

dall'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, di seguito,

nel presente atto, denominato semplicemente “Stazione Appaltante”;

b) la ditta **DOXE S.R.L.**, con sede legale in 33010 Tavagnacco (UD) Via Galileo Gali-

lei n. 16, P.I. e C.F. 02577530302, in persona del rappresentante legale Pietro

D'Orlando, nato a Udine (UD) il 09.01.1970, e residente in Udine (UD) Via Feletto n.

106/01, di seguito nel presente atto indicato come “Appaltatore”;

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore Regionale della Direzione INPS per il Friuli

Venezia Giulia n. 199 del 09.11.2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36

comma 6 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., si autorizzava l'esperienza di una

procedura di gara mediante ricorso al Me.Pa, finalizzata alla stipula di un “Accordo

quadro per lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti termici e di condizionamento nello stabile da destinare a sede della D.P. INPS di Trieste, sito in via Ghiberti n. 4” per un importo dei lavori pari a 306.000,00 € IVA esclusa e inclusi gli oneri della sicurezza;

- che, a seguito di esperimento di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudicati, con Determinazione regionale n.228 del 10.12.2020 al sunnominato Appaltatore, a seguito dell’offerta di ribasso del 18,98 % offerto sui prezzi unitari posti a base di gara;

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii. , come comunicato dal RUP con PEC prot. INPS.8580.22.01.2021.0000403 (segnatura in entrata).

- **TUTTO CIO’ PREMESSO,**

le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti di gara, allegati e non, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito “Codice dei Contratti”).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 la gara è identificata con il codice CIG: 85059102FC.

Articolo 2. Ammontare complessivo del contratto di accordo quadro

1. L’importo finanziato ammonta a **306.000,00 €**, di cui, in via presuntiva, **6.000,00 €**

per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, più **67.320,00 €** per IVA al 22%, per

un totale generale di **373.320,00 €**;

2. L'appalto è stipulato "a misura". La remunerazione delle prestazioni è disciplinata

al Capo 4, artt. 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 3. Condizioni generali di contratto

1. L'appalto è concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risul-

tanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, che l'impresa dichiara di co-

noscerne e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a

misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribas-

so offerto dall'Assuntore in corso di procedura, dai prezzi di riferimento di seguito

specificati:

a) **Prezzario regionale dei lavori pubblici del Friuli Venezia Giulia** approvato

con **delibera della Giunta regionale n. 2005 del 22 novembre 2019**, integrato

con **l'appendice relativa al COVID-19** approvata con **delibera della Giunta**

regionale n. 670 dell'8 maggio 2020;

b) **Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia** ai sensi

dell'art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. **Aggiornamento annua-**

le 2020. Approvato con Deliberazione n. XI / 2656 del 16/12/2019;

c) **Prezzi Informativi dell'Edilizia – IMPIANTI TECNOLOGICI** - Materiali e opere

compiute. Edizione: **Gennaio 2020**. Editore: **DEI**;

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione di cantie-

re.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio in: 33010 Tavagnacco (UD) Via Galileo Galilei n. 16.

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, esclusivamente il rappresentante legale.

3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario presso la Banca INTESA SAN PAOLO Filiale di Tricesimo (UD) via Roma n. 15 codice IBAN n. **IT08T0306964364100000001490**.

4. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, e delle persone di cui ai commi 4 o 5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso

la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Si richiamano le prescrizioni ex artt. 14 e 15 del CSA relativamente alla durata, rinnovo e proroga del contratto e alle modalità e termini per la consegna generale dei lavori, che deve essere perfezionata entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il presente contratto normativo di accordo quadro ha durata di un (1) anno solare a decorrere dalla data di consegna di cui al comma precedente.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a un (1) anno solare ulteriore, laddove prima dello scadere del termine siano ancora presenti fondi a disposizione, previa comunicazione all'appaltatore anche a mezzo di posta elettronica certificata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine. In via eccezionale e solo laddove siano ancora presenti fondi a disposizione del medesimo stanziamento iniziale la Stazione Appaltante potrà ulteriormente rinnovare il contratto per altri 6 mesi, sempre agli stessi patti e condizioni e secondo le medesime modalità.

5. Successivamente a tale data il prolungamento del contratto potrà avvenire esclusivamente mediante proroga ai sensi e alle condizioni dell'art. 106 - comma 11- del d.lgs. 50/2016 ss. mm. ii..

6. Il rinnovo del contratto e la sua eventuale proroga tecnica comportano l'obbligo per l'appaltatore di prolungare tutti i suoi doveri contrattuali nei confronti della stazione appaltante agli stessi patti e condizioni, incluso il contestuale rinnovo delle garanzie definitive e delle assicurazioni in ragione degli importi residui ancora disponibili.

7. La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna di lavori in esso ricompresi ex art. 15 comma 6 del CSA, e il termine degli stessi sarà stabilito ai

sensi dell'art. 16 del medesimo CSA.

Articolo 6. Penali per i ritardi.

1. In caso di ritardo nell'inizio e nell'ultimazione dei lavori saranno applicate penali ai

sensi dell'art. 19 del CSA.

2. L'importo complessivo delle penali applicate non può superare tuttavia il 10%

dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell'Appaltatore.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulte-

riori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. Per la disciplina delle sospensioni o riprese dei lavori si richiama l'art. 18 del CSA.

2. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il ver-

bale di ripresa che, oltre a richiamare il verbale di sospensione, deve indicare i giorni

di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differi-

to di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetta all'Esecutore

alcun compenso o indennizzo.

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi previsti dall'art. 60 del

C.S.A., quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato gene-

rale. Sono inoltre a suo carico gli obblighi speciali di cui all'articolo 61 del CSA, e gli

ulteriori obblighi disciplinati al Capo 12 "Norme Finali" del CSA (artt. 62, 63, 64, 65,

66, 67).

Articolo 9. Contabilità dei lavori

1. La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata separatamente per ciascun

Contratto Applicativo, secondo le modalità descritte al Capo 4, artt. 23 e ss. del CSA.

2. Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entità, e per le quali non esiste apposito articolo negli elenchi dei prezzi indicati nel contratto, saranno compensate in economia, secondo le modalità indicate all'art. 24 del CSA.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. In accordo con l'art. 31 del CSA non è prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Per ogni opera ordinata all'Assuntore la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune; ciò senza che l'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, a un adeguato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti nell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

2. In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente o l'affittuario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del d.lgs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dovendo sia indicare CIG e CUP, sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

Articolo 13. Anticipazione e Pagamenti in acconto

1. Si richiama *in toto* il disposto degli articoli 26 e 27 del CSA.

2. Ai sensi dell'art. 35 -comma 18- del d.lgs. 50/2016 può essere riconosciuta all'appaltatore l'anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del 30 % solo relativamente ai singoli contratti applicativi e al loro importo specifico, e qualora egli abbia prodotto correttamente le documentazioni e garanzie previste. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso inerente il relativo contratto applicativo. E' esclusa la possibilità di riconoscere l'anticipazione in sede di Contratto Normativo sull'importo dell'intero stanziamento disponibile.

3. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di pagamenti per stati di avanzamento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Articolo 14. Conto finale e Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. Si richiama quanto prescritto nell' art. 28 del CSA.

2. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo.

Articolo 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Trieste. E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art.105, comma 8, del d. lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, im-

piegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51, comma 2, del CSA.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. In materia si richiama integralmente il Capo 8 del CSA, e nello specifico gli articoli dal 40 al 45 compreso.

2. Le gravi o ripetute violazioni del piano operativo di sicurezza e dell'eventuale piano di sicurezza e di coordinamento da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. 8/6/2001, n. 231.

Articolo 19. Subappalto

1. Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Contratto Applicativo, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determinazione delle percentuali limite per il subappalto previsti dalla vigente normativa (30%), si assumerà quale importo di riferimento il valore del singolo Contratto Applicativo.

2. Per quanto riguarda la disciplina e le modalità di esecuzione, ivi compreso il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto al Capo 9 del CSA (artt. 46,

47, 48).

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti di gara anche da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. 1739938 rilasciata in data 01.02.2021 dalla Agenzia Cauzioni Milano "Elba Compagnia di Assicurazioni e Riasicurazioni S.p.A." con sede in Milano via Mecenate n.90, per l'importo di € 29.039,40 (ridotto al 50 % dell'importo ai sensi dell' articolo 103, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ss.mm. i. in quanto impresa in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell' 80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (ventipercento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all' emissione del certificato di collaudo dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del C.S.A., fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi allegati al D.M. 19.01.2018, n. 31. Si richiamano comunque *in toto* gli artt. 34 e 35 del CSA.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto normativo, a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione Appaltante per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00 (dicesi euro cinquecentomila/00).

2. Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Capitolato speciale di appalto, l'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile n. 381567595 rilasciata in data 31.12.2020 da Generali Italia RP Company S.p.A. con sede legale in Udine via Andervolti n. 9, per danni causati a terzi per un massimale di € 5.000.000,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il **capitolato generale d'appalto** approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207/2010;

- il **capitolato speciale d'appalto - Allegato 1**;

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs. 50/2016, il regolamento approvato con d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19.04.2000, n. 145 per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

